



Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante.

XXX

Messaggio

concernente l'adesione della Svizzera a sei reti di infrastrutture di ricerca con forma giuridica ERIC e la modifica della legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione

del ...

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale sull'adesione della Svizzera a sei reti internazionali di infrastrutture di ricerca con forma giuridica ERIC e il disegno di modifica della legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

Compendio

La Svizzera ha oggi lo status di osservatore in diverse reti europee di infrastrutture di ricerca che hanno la forma giuridica di un consorzio per un'infrastruttura di ricerca europea (ERIC). Con il presente messaggio il Consiglio federale propone l'adesione della Svizzera come membro a pieno titolo a sei di queste infrastrutture. Nel contempo chiede di inserire nella legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) una delega di competenze che gli consenta di decidere sull'eventuale adesione a ulteriori ERIC.

Situazione iniziale

La partecipazione della Svizzera a infrastrutture di ricerca internazionali ha una lunga tradizione. Il nostro Paese è ad esempio membro delle seguenti grandi organizzazioni europee di ricerca raggruppate nell'EIROforum: CERN, EMBL, ESA, ESO, ESRF ed European XFEL. Formano una sottocategoria le reti composte da infrastrutture di ricerca nazionali, che permettono di sfruttare meglio le sinergie e gli investimenti nazionali già autorizzati per la loro costituzione e il loro esercizio.

La forma giuridica ERIC (European Research Infrastructure Consortium), finora adottata da 22 organizzazioni, è stata creata dall'Unione Europea per semplificare la costituzione e l'esercizio delle infrastrutture di ricerca europee. Dal 2015 la Svizzera partecipa a una di queste organizzazioni ERIC, ossia alla Fonte di spallazione europea. In otto altri ERIC ha invece lo status di osservatore. Il passaggio da questo status a quello di membro a pieno titolo, come proposto qui per sei ERIC, permetterebbe alle comunità svizzere interessate di essere coinvolte e di integrarsi a lungo termine in queste reti di infrastrutture. La Svizzera otterrebbe inoltre il diritto di voto negli organismi di governance di queste organizzazioni.

In futuro si profilano altre possibilità di adesione. Sono infatti in fase di costituzione diverse nuove reti di infrastrutture, la maggior parte delle quali adotterà la forma giuridica ERIC. Anche le comunità di ricerca svizzere sono spesso coinvolte in questi preparativi, per cui l'opzione di un'adesione sarà presa in considerazione a tempo debito. Una procedura di adesione semplificata permetterebbe alla Svizzera di posizionarsi più rapidamente e agilmente nel panorama di queste organizzazioni.

Contenuto del progetto

L'adesione a sei reti di infrastrutture di ricerca ERIC permetterebbe alla Svizzera di rafforzare la sua integrazione nel corrispondente panorama europeo.

Il Parlamento è pertanto invitato a incaricare il Consiglio federale di concludere l'adesione della Svizzera alle seguenti reti di infrastrutture: BBMRI ERIC, CESSDA ERIC, DARIAH ERIC, ECRIN ERIC, EPOS ERIC e ICOS ERIC.

Approvando la modifica della LPRI qui proposta, il Parlamento metterebbe la procedura di adesione a organizzazioni con forma giuridica ERIC sullo stesso piano di quella adottata per aderire a infrastrutture di ricerca simili, ma basate su quadri giuridici diversi, ad esempio su trattati internazionali. Secondo il Consiglio federale non c'è più motivo per cui l'adesione a un'infrastruttura ERIC debba

essere subordinata all'approvazione del Parlamento dopo che quest'ultimo ha stanziato i crediti necessari per finanziarla. Anche in futuro il Parlamento sarà comunque consultato sulle previste partecipazioni della Svizzera nel contesto dei dibattiti concernenti il messaggio sulla promozione dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione (messaggio ERI).

Indice

Messaggio concernente l'adesione della Svizzera a sei reti di infrastrutture di ricerca con forma giuridica ERIC e la modifica della legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione	1
Compendio	2
1 Situazione iniziale	6
1.1 Infrastrutture di ricerca internazionali	6
1.2 Reti di infrastrutture di ricerca ERIC	6
1.3 Forma giuridica ERIC	7
1.4 Attuale partecipazione della Svizzera a infrastrutture di ricerca ERIC	9
2 Adesione della Svizzera a sei reti di infrastrutture di ricerca internazionali ERIC	9
2.1 Principali differenze tra gli status di osservatore e di membro di un'infrastruttura ERIC	10
2.2 Presentazione delle sei reti ERIC per le quali è proposta l'adesione	11
Scienze ambientali	11
European Plate Observing System (EPOS ERIC)	11
Integrated Carbon Observation System (ICOS ERIC)	12
Scienze della vita e salute	12
Biobanking and BioMolecular Resources Research Infrastructure (BBMRI ERIC)	12
European Clinical Research Infrastructure Network (ECRIN ERIC)	13
Scienze sociali e umane	14
Consortium of European Social Science Data Archives (CESSDA ERIC)	14
Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities (DARIAH ERIC)	14
2.3 Rappresentanza svizzera negli organismi di governance di questi ERIC	16
2.4 Procedura attuale per aderire a reti di infrastrutture di ricerca ERIC	16
3 Futura procedura di adesione a reti di infrastrutture di ricerca ERIC	17
3.1 Esame approfondito	17
4 Rapporto con il programma di legislatura il piano finanziario e con le strategie del Consiglio federale	18
5 Procedura preliminare	18

6	Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo	19
7	Dichiarazione di adesione a infrastrutture di ricerca ERIC, diritto applicabile e foro giuridico	19
8	Commento ai singoli articoli	20
8.1	Commento al decreto federale che approva l'adesione della Svizzera alle sei infrastrutture di ricerca con forma giuridica ERIC BBMRI ERIC, ECRIN ERIC, EPOS ERIC, ICOS ERIC, CESSDA ERIC, DARIAH ERIC	20
8.2	Disposizioni del Regolamento ERIC menzionate nella dichiarazione di adesione	20
9	Disegno di modifica della LPRI	23
9.1	Regolamentazione proposta	23
9.2	Attuazione	24
10	Ripercussioni	24
10.1	Ripercussioni per la Confederazione	24
10.2	Altre ripercussioni	25
11	Aspetti legali	25
11.1	Costituzionalità	25
11.2	Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera	25
11.3	Forma dell'atto	26
11.4	Subordinazione al freno delle spese	26
12	Abbreviazioni	27
Allegati 1 – 4		xx
Decreto federale concernente l'adesione della Svizzera alle sei reti di infrastrutture di ricerca con forma giuridica ERIC BBMRI ERIC, ECRIN ERIC, EPOS ERIC ICOS ERIC, CESSDA ERIC, DARIAH ERIC (disegno)		FF 2022
Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (disegno)		FF 2022

Messaggio

1 Situazione iniziale

1.1 Infrastrutture di ricerca internazionali

Le infrastrutture di ricerca internazionali, a cui la Svizzera partecipa con successo da diversi decenni, forniscono importanti impulsi scientifici e tecnologici. Questa partecipazione le ha permesso, tra l'altro, di interconnettere e posizionare i propri ricercatori a livello internazionale. La legge federale del 14 dicembre 2012¹ sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) distingue due tipi di infrastrutture di ricerca internazionali (art. 28 cpv. 2 lett. a):

- le «strutture di ricerca internazionali» realizzano e gestiscono strutture centralizzate accessibili a utenti esterni per la produzione di risultati di ricerca. Richiedono da parte dei rispettivi Stati membri cospicui investimenti a lungo termine nonché sussidi per l'esercizio e la manutenzione (p. es.: CERN, ESO);
- le «infrastrutture di ricerca coordinate sul piano internazionale» sono composte da «snodi» nazionali che raggruppano e coordinano infrastrutture e servizi (p. es. *European Life-Science Infrastructure for Biological Information* ELIXIR). Il presente messaggio è incentrato su questo tipo di infrastrutture.

1.2 Reti di infrastrutture di ricerca ERIC

Le reti di infrastrutture di ricerca ERIC rientrano nella seconda categoria. L'acronimo ERIC sta per *European Research Infrastructure Consortium*, forma giuridica istituita nel 2009 dal Consiglio dell'Unione europea (UE) per facilitare la realizzazione e l'esercizio delle infrastrutture di ricerca. Questa forma giuridica è disciplinata nel Regolamento (CE) n. 723/2009² (di seguito «Regolamento ERIC»), le cui particolarità sono descritte al capitolo 1.3.

La forma giuridica ERIC è attualmente adottata da 22 organizzazioni attive in settori diversi, come le scienze terrestri, sociali e ambientali, la biologia marina o l'energia.

Soltanto due di queste 22 organizzazioni corrispondono a grandi linee alle strutture di ricerca internazionali definite al capitolo 1.1: la *Extreme Light Infrastructure* (ELI ERIC) e la Fonte di spallazione europea (ESS ERIC). Le altre 20 sono infrastrutture di ricerca coordinate, cioè reti costituite da «snodi» ubicati nei territori dei diversi Paesi membri. Queste reti permettono di interconnettere le infrastrutture nazionali e i ricercatori coinvolti, collocandoli in un contesto internazionale sia competitivo sia collaborativo. L'integrazione dei vari «snodi» nazionali, finanziati

¹ RS 420.1

² Regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio del 25 giugno 2009 relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC), L 206 dell'8.8.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal Regolamento (UE) n. 1261/2013, L 326 del 6.12.2013, pag. 1.

dai rispettivi Paesi, in una rete internazionale permette di valorizzare maggiormente gli investimenti dei singoli Paesi. In genere questi investimenti in infrastrutture nazionali (costi d'investimento e operativi) sono effettuati comunque, anche senza la partecipazione a una rete ERIC, e i costi vengono solitamente assunti dalle strutture stesse.

In Europa la maggior parte delle reti di infrastrutture di ricerca ha adottato la forma giuridica ERIC. Vi sono tuttavia eccezioni, come nel caso di ELIXIR, di cui la Svizzera è membro dal 2014 e che è costituita come organizzazione intergovernativa.

L'adesione a un'infrastruttura ERIC è aperta a qualsiasi Stato o organizzazione intergovernativa, a prescindere dalle sue relazioni con l'UE, ma previa approvazione dell'assemblea dei membri dell'ERIC in questione. Per la Svizzera l'adesione alle reti di infrastrutture di ricerca ERIC è quindi svincolata dall'associazione ai programmi quadro di ricerca dell'UE.

1.3 Forma giuridica ERIC

La forma giuridica ERIC si basa sul Regolamento ERIC, le cui principali disposizioni sono riassunte qui di seguito.

- **Struttura organizzativa:** la sede legale deve situarsi nel territorio di uno Stato membro dell'UE o di un Paese associato (art. 8 Regolamento ERIC). L'ERIC può svolgere le sue attività o avere altre sedi all'interno o all'esterno dell'UE.
- **Flessibilità:** la forma giuridica ERIC offre un ampio margine di manovra per la costituzione di ogni rete. Le strutture interne delle varie reti ERIC possono quindi variare notevolmente le une dalle altre, perché nei rispettivi statuti i membri possono stabilire autonomamente i diritti e i doveri, gli organi e le loro competenze nonché altre regole interne. Il suddetto Regolamento ERIC si limita a prescrivere gli elementi essenziali che gli statuti di queste reti devono contenere (art. 10 Regolamento ERIC).
- **Buona gestione finanziaria:** in considerazione delle loro responsabilità, gli ERIC sono tenuti a svolgere le proprie attività secondo i principi della buona gestione finanziaria. Per non generare distorsioni della concorrenza, le infrastrutture di ricerca devono essere gestite senza scopi di lucro. Tuttavia, per incentivare l'innovazione e promuovere il trasferimento di sapere e tecnologie, gli ERIC devono poter svolgere determinate attività di carattere economico. Pur dovendo assolvere la propria funzione principale senza scopi di lucro, un ERIC può svolgere attività economiche limitate, purché siano strettamente connesse alla sua funzione principale e non la mettano in discussione (art. 3 Regolamento ERIC).
- **Responsabilità finanziaria:** in via di principio la responsabilità finanziaria dei membri per i debiti dell'ERIC è limitata ai rispettivi contributi. Nello statuto i membri possono tuttavia assumere una responsabilità superiore o illimitata (art. 14 Regolamento ERIC).

- Diritto applicabile: la costituzione e il funzionamento interno di un ERIC sono disciplinati: a) dal diritto dell'UE, in particolare dal Regolamento ERIC; b) dalla legge dello Stato in cui l'ERIC ha sede legale o in cui viene gestita l'infrastruttura; c) dallo statuto, definito dai membri (art. 15 Regolamento ERIC). I regolamenti interni relativi alla costituzione e all'esercizio di un ERIC sono quindi lasciati in gran parte alla discrezionalità dei membri. Negli ambiti non disciplinati dal diritto europeo e nei settori della sicurezza, della protezione della salute e dell'ambiente, dell'impiego di sostanze pericolose e del rilascio delle autorizzazioni richieste fa stato il diritto del Paese nel quale sono svolte le attività relative all'ERIC (p. es. nel caso di infrastrutture distribuite su vari Paesi).
- Foro competente: la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) è competente a statuire sulle controversie tra i membri riguardo all'ERIC o tra questi e l'ERIC, nonché su qualsiasi vertenza in cui l'UE sia parte in causa. Alle vertenze tra l'ERIC e terzi si applica la normativa europea sul foro competente. Nei casi non coperti da tale normativa, il foro competente a dirimere la vertenza in causa è determinato secondo la legge dello Stato nel quale l'ERIC ha sede legale (art. 15 Regolamento ERIC).
- Imposta sul valore aggiunto (IVA) e appalti pubblici: un ERIC è considerato un organismo o un'organizzazione internazionale ai sensi della legislazione europea sull'IVA e sugli appalti pubblici (art. 5 par. 1 lett. d Regolamento ERIC). Il consorzio è pertanto esentato dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul consumo e le sue gare d'appalto non rientrano nel campo di applicazione delle direttive sulle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici. Per quanto riguarda questi ultimi, ogni ERIC può definire le proprie regole (nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di concorrenza).
- Stati fondatori e diritti di voto: tra i membri di un ERIC devono figurare almeno uno Stato membro dell'UE e due altri Paesi che sono Stati membri o Paesi associati (art. 9 Regolamento ERIC). Possono comunque aderire a un ERIC anche Paesi terzi e organizzazioni intergovernative. In generale le condizioni d'ammissione per qualsiasi membro sono definite dall'assemblea dei membri del rispettivo ERIC. In questa assemblea gli Stati membri dell'UE o i Paesi associati detengono congiuntamente la maggioranza dei diritti di voto.
- Decisione relativa alla costituzione di un ERIC: la Commissione europea verifica se lo statuto e le norme di attuazione sono compatibili con il diritto applicabile e decide in merito alla domanda dei soggetti che chiedono di costituire l'ERIC (art. 5 Regolamento ERIC). Determinate modifiche dello statuto di un ERIC sono subordinate all'esplicita approvazione della Commissione europea. Quest'ultima può opporsi alle altre modifiche entro un termine di sessanta giorni (art. 11 Regolamento ERIC).

1.4 Attuale partecipazione della Svizzera a infrastrutture di ricerca ERIC

La Svizzera è attualmente membro di una sola infrastruttura con forma giuridica ERIC. Si tratta dell'ERIC «Fonte di spallazione europea», una struttura di ricerca internazionale (secondo la definizione di cui al n. 1.1) attualmente in costruzione a Lund, in Svezia, che a partire dal 2026 metterà progressivamente a disposizione una sorgente di neutroni ad alta intensità. La Svizzera vi ha aderito nel 2015 in qualità di membro fondatore³.

La Svizzera è inoltre osservatore in otto ulteriori reti di infrastrutture di ricerca ERIC. Con il presente messaggio il nostro Collegio propone di aderire a sei delle otto reti di infrastrutture di ricerca ERIC, e di mantenere lo status di osservatore per le altre due.

In queste reti lo status di Paese osservatore non permette infatti agli «snodi» svizzeri e ai ricercatori che se ne avvalgono di sfruttare appieno il potenziale delle collaborazioni in corso. Questo status è generalmente percepito come una fase transitoria in vista di una futura adesione. Negli statuti degli ERIC la fase di Paese osservatore è solitamente limitata a tre anni. Previa approvazione unanime dei rispettivi membri, alcune reti ERIC prevedono esplicitamente la possibilità di una proroga. Inoltre, il diritto di voto negli organismi di governance di queste reti è riservato ai soli membri.

2 Adesione della Svizzera a sei reti di infrastrutture di ricerca internazionali ERIC

La Roadmap svizzera per le infrastrutture di ricerca 2019⁴ è servita da base per mettere in ordine di priorità i futuri investimenti a lungo termine nelle infrastrutture di ricerca nazionali e internazionali sotto il profilo della politica di ricerca, in particolare in vista dell'elaborazione del messaggio ERI 2021–2024. Questa Roadmap aveva identificato come prioritarie per la comunità scientifica svizzera 11 reti internazionali di infrastrutture di ricerca che avevano già la forma giuridica ERIC o che stavano per assumerla. Queste undici reti sono state integrate nel messaggio sulla promozione dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2021–2024⁵ (messaggio ERI 2021–2024).

Con l'adozione del decreto federale del 16 settembre 2020⁶ sui crediti per la cooperazione internazionale in materia di ricerca e innovazione negli anni 2021–2024, il Parlamento ha approvato il finanziamento della partecipazione della Svizzera a queste reti, come osservatore o come membro a pieno titolo. Dei 68,4 milioni di franchi previsti per misure volte a promuovere la cooperazione internazionale nella ricerca, circa 3 milioni sono destinati all'interconnessione delle infrastrutture di ricerca svizzere a varie reti internazionali. Il passaggio dallo status

³ RS 0.423.131.1

⁴ Roadmap svizzera per le infrastrutture di ricerca 2019. Gennaio 2022; www.sbfi.admin.ch > Ricerca e innovazione > Roadmap svizzera per le infrastrutture di ricerca 2019.

⁵ FF 2020 3295

⁶ FF 2020 7529

di osservatore a quello di membro ha un impatto soltanto marginale sui contributi annuali – che si situano in una fascia compresa tra i 50 000 e i 150 000 franchi – dato che questi sono spesso identici per entrambe le categorie.

Se il Parlamento dovesse approvare le adesioni alle sei reti ERIC qui proposte, il nostro Collegio avrebbe successivamente il compito di dichiararle. Per i Paesi non membri dell'UE la procedura prevede l'inoltro di una dichiarazione di adesione al rappresentante legale dell'ERIC in questione, ossia al suo direttore. Per i sei ERIC considerati le dichiarazioni di adesione, in versione provvisoria, sono allegate al presente messaggio.

2.1 Principali differenze tra gli status di osservatore e di membro di un'infrastruttura ERIC

Oltre agli aspetti legali e organizzativi descritti al capitolo 1.3, l'attenzione è qui rivolta a quattro elementi specifici:

- Diritto di voto negli organismi di governance: il diritto di voto è riservato ai soli membri.
- Durata di partecipazione: la partecipazione dei membri è pianificata sul lungo termine. Salvo qualche eccezione, lo status di osservatore non viene invece accordato durevolmente.
- Versamento dei contributi annuali: sia i membri che gli osservatori sono tenuti a versare contributi annuali. I metodi di calcolo per determinarne gli importi possono tuttavia variare secondo quanto disposto negli statuti delle rispettive infrastrutture.

ERIC	Contributo annuale (*) per la Svizzera come Paese osservatore in CHF (**)	Contributo annuale (*) per la Svizzera come Paese membro in CHF (**)
BBMRI	32 508	108 362
CESSDA	66 000	66 000
DARIAH	4643	46 433
ECRIN	54 810	98 651
EPOS	158 400	158 400
ICOS	73 981	73 981
ESSurvey	100 301	al momento l'adesione non è prevista
SHARE	11 000	al momento l'adesione non è prevista

(*) dati del 2021 / (**) corso di cambio 1 EUR = 1,1 CHF

- Condizioni di ritiro da un ERIC: per i membri di un’infrastruttura di ricerca ERIC le condizioni di ritiro sono generalmente più restrittive di quelle applicate ai Paesi osservatori. Tuttavia, queste condizioni variano notevolmente da un’infrastruttura all’altra perché definite nello statuto di ogni singolo ERIC. Dopo una fase iniziale di alcuni anni, nella quale non è possibile revocare la partecipazione a un’infrastruttura ERIC, il ritiro diventa possibile rispettando un termine di preavviso di qualche mese.

2.2 Presentazione delle sei reti ERIC per le quali è proposta l’adesione

Dopo un esame approfondito (cfr. n. 3.2), il nostro Collegio propone l’adesione della Svizzera a sei reti di infrastrutture di ricerca con forma giuridica ERIC, di cui due attive nelle scienze ambientali, due nelle scienze della vita e nel settore della salute e due nelle scienze sociali e umane. Gli statuti di queste organizzazioni sono riportati nell’allegato 2.

Scienze ambientali

European Plate Observing System (EPOS ERIC)

ERIC dal	2018
Operativo dal	2023 (al momento in fase operativa pilota)
Sede	Roma, Italia
Disciplina	Scienze della terra
Stati partecipanti	<i>Membri:</i> Belgio, Danimarca, Francia, Grecia, Islanda, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Slovenia <i>Osservatori:</i> Svizzera
Partecipazione svizzera	Osservatore dal 2018 «Snodo» svizzero: Servizio Sismico Svizzero, PFZ (SED)
Attività	EPOS metterà a disposizione, nella fase operativa, un’infrastruttura paneuropea per il monitoraggio e l’esplorazione del substrato solido della Terra, basata su diverse infrastrutture presenti nei Paesi partecipanti. La piattaforma di ricerca multidisciplinare EPOS raggruppa dati dalle più diverse discipline delle scienze della terra, rielaborandoli in una qualità migliore e più controllata. Riunisce infrastrutture fisiche, modelli e dati di diversi Paesi europei.
Importanza per la società	EPOS promuove la ricerca sui pericoli naturali come i terremoti e le eruzioni vulcaniche. Una migliore comprensione del sottosuolo terrestre è importante anche ai fini dello stoccaggio geologico del CO ₂ catturato.

Integrated Carbon Observation System (ICOS ERIC)

ERIC dal	2015
Operativo dal	2016
Sede	Helsinki, Finlandia
Disciplina	Scienze ambientali
Stati partecipanti	<i>Membri:</i> Belgio, Cechia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia <i>Osservatori:</i> Svizzera
Partecipazione svizzera	Osservatore dal 2015 «Snodo» svizzero: PF di Zurigo (PFZ)
Attività:	ICOS produce dati armonizzati sul ciclo del carbonio e sui gas a effetto serra tramite lunghe serie di osservazioni. Questi dati vengono raccolti da tre reti di stazioni di misurazione: nell'atmosfera, negli ecosistemi e negli oceani. I dati rilevati a livello nazionale vengono aggregati su scala europea per consentire ai ricercatori e alla società in generale di accedervi.
Importanza per la società	Comprendere meglio i flussi di gas serra tra le diverse aree ambientali è un fattore chiave per capire il cambiamento climatico e per ridurre i margini d'errore nelle proiezioni. I risultati delle osservazioni possono inoltre contribuire al rispetto degli obiettivi di politica climatica.

Scienze della vita e salute

Biobanking and BioMolecular Resources Research Infrastructure (BBMRI ERIC)

ERIC dal	2013
Operativo dal	2014
Sede	Graz, Austria
Disciplina	Scienze della vita
Stati partecipanti	<i>Membri:</i> Austria, Belgio, Cechia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Svezia <i>Osservatori:</i> Cipro, Svizzera , Turchia, OMS/IARC
Partecipazione svizzera	Osservatore dal 2015 «Snodo» svizzero: Swiss Biobanking Platform (SBP)
Attività	BBMRI facilita l'accesso alle banche dati biologiche e alle risorse biomolecolari nei Paesi partecipanti. L'armonizzazione

degli standard e dei processi migliorerà l'accesso alle collezioni esistenti e la comparabilità dei loro dati, compresi ad esempio quelli sullo stato di salute o sullo stile di vita dei gruppi target. BBMRI funge da punto di accesso alle rispettive risorse in tutti i Paesi partecipanti.

Importanza per la società Grazie alle nuove possibilità messe a disposizione della ricerca si possono sviluppare nuove applicazioni mediche, terapie, misure di prevenzione e diagnosi. Accedere a queste risorse è particolarmente importante per il settore della medicina personalizzata.

European Clinical Research Infrastructure Network (ECRIN ERIC)

ERIC dal 2013

Operativo dal 2014

Sede Parigi, Francia

Disciplina Ricerca clinica (non incentrata su patologie specifiche)

Stati partecipanti *Membri:* Cechia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Norvegia, Portogallo, Spagna, Ungheria

Osservatori: Polonia, **Svizzera**, Slovacchia

Partecipazione svizzera Osservatore dal 2015
«Snodo» svizzero: Swiss Clinical Trial Organisation (SCTO)

Attività ECRIN permette di condurre studi clinici multicentrici di alta qualità. Lo svolgimento di studi clinici a livello transfrontaliero è spesso ostacolato da fattori giuridici, normativi ed etici nonché dalla mancanza di contatti con le Clinical Trial Units locali. ECRIN sostiene i ricercatori con prestazioni di consulenza su come svolgere studi clinici. La rete provvede inoltre a elaborare strumenti e serie di dati che permettono di migliorare gli studi clinici transfrontalieri in Europa.

Visto l'aumento degli studi multicentrici e internazionali, la rete riveste una grande importanza anche per la ricerca clinica in Svizzera.

Importanza per la società Gli studi clinici sono essenziali per testare terapie nuove o adeguate e possono contribuire a migliorare il sistema sanitario e a ridurre i costi.

Scienze sociali e umane

Consortium of European Social Science Data Archives (CESSDA ERIC)

ERIC dal	2017
Operativo dal	2013
Sede	Bergen, Norvegia
Disciplina	Scienze sociali
Stati partecipanti	<i>Membri:</i> Austria, Belgio, Cechia, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Macedonia del Nord, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria <i>Osservatori:</i> Svizzera
Partecipazione svizzera	Osservatore dal 2017 (in precedenza: partecipazione attraverso FORS come «affiliated member») «Snodo» svizzero: Centro di competenza svizzero in scienze sociali (FORS)
Attività	CESSDA fornisce servizi integrati per archivi di dati nell'ambito delle scienze sociali. Riunisce diversi archivi informatici di Paesi europei, permettendo ai ricercatori di accedervi per svolgere progetti di ricerca transfrontalieri. Elabora e coordina standard per dati e metadati, protocolli e buone pratiche. I lavori nell'ambito di CESSDA sono svolti dai fornitori di prestazioni, nominati a livello nazionale, che implementano e coordinano le attività nei rispettivi Paesi.
Importanza per la società	CESSDA migliora la disponibilità di dati per progetti di ricerca nel campo delle scienze sociali. È inoltre all'avanguardia nel settore della gestione dei dati. L'approccio adottato è quello dell'Open Data.

Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities (DARIAH ERIC)

ERIC dal	2014
Operativo dal	2019
Sede	Parigi, Francia
Disciplina	Scienze umane
Stati partecipanti	<i>Membri:</i> Austria, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Serbia, Slovenia

Osservatori: Svizzera

Partecipazione svizzera	Osservatore dal 2021 «Snodo» svizzero: Data and Service Center for the Humanities (DaSCH)
Attività	DARIAH mette a disposizione le conoscenze specialistiche dei Paesi partecipanti nel campo delle scienze umane. Con le sue attività DARIAH permette di sviluppare approcci transfrontalieri e transdisciplinari nel rispetto degli standard metodologici e tecnici e delle migliori pratiche. Agevola inoltre la condivisione e la convalida di dati, servizi e strumenti. DARIAH ha creato una serie di centri di competenza virtuali su diversi argomenti, i quali gestiscono gruppi di lavoro multidisciplinari corrispondenti.
Importanza per la società	DARIAH promuove la ricerca digitale nelle scienze naturali e garantisce che i lavori svolti rimangano accessibili a lungo termine. Attraverso queste attività la rete contribuisce a migliorare la comprensione della vita culturale, economica, sociale e politica in Europa.

Per il momento cinque delle reti di infrastrutture che erano state valutate positivamente nella Roadmap svizzera per le infrastrutture di ricerca 2019 e annunciate nel messaggio ERI 2021–2024 non sono state prese in considerazione. I principali motivi sono i seguenti.

- ACTRIS non è ancora un ERIC. L'adesione non è possibile perché lo statuto – da sottoporre al Parlamento in vista di un'adesione – non è ancora completato.
- eLTER non è ancora un ERIC. L'adesione non è possibile perché lo statuto – da sottoporre al Parlamento in vista di un'adesione – non è ancora completato.
- ECCSEL ERIC: la comunità di ricerca svizzera interessata non è ancora organizzata e non esiste uno «snodo» svizzero tale da permettere al nostro Paese di aderire a questo consorzio.
- SHARE ERIC: secondo il suo statuto, questa rete di infrastrutture di ricerca ERIC dovrà sciogliersi nel 2024. Un'adesione per un periodo di tempo così breve non è commisurata all'onere amministrativo richiesto.
- ESSurvey ERIC: lo status di osservatore in questa rete di infrastrutture di ricerca può essere facilmente prolungato e garantisce un sufficiente accesso alle attività della rete. Inoltre, in Svizzera il coordinamento e le sinergie tra CESSDA ERIC e DARIAH ERIC sono soddisfacenti, cosa che non avviene per ESSurvey ERIC.

Il fatto di non proporre l'adesione a queste cinque organizzazioni non significa che la Svizzera se ne stia allontanando. Il nostro Paese rimane osservatore presso SHARE ERIC e ESSurvey ERIC.

Nel caso di ACTRIS ed eLTER la Svizzera riesaminerà l'ipotesi di un'adesione quando gli ERIC saranno costituiti e se le istituzioni interessate saranno ancora implicate nella realizzazione di queste organizzazioni. Lo stesso dicasi per

ECCSEL: l'adesione sarà riesaminata non appena la comunità di ricerca interessata si sarà organizzata.

2.3 Rappresentanza svizzera negli organismi di governance di questi ERIC

Il passaggio dallo status di osservatore a quello di membro cambia il ruolo della Svizzera negli organismi di governance di questi ERIC. Infatti, contrariamente agli osservatori, i membri hanno diritto di voto e possono anche essere invitati ad assumere la presidenza o vicepresidenza di questi organismi. Il Regolamento ERIC prevede che i membri possano farsi rappresentare da uno o più enti pubblici (art. 9, par. 4 Regolamento ERIC).

2.4 Procedura attuale per aderire a reti di infrastrutture di ricerca ERIC

L'attuale procedura di adesione (applicata per i sei ERIC oggetto del presente messaggio) si articola in quattro fasi principali:

- 1) identificazione periodica delle reti di importanza prioritaria per la Svizzera (Roadmap per le infrastrutture di ricerca);
- 2) richiesta di finanziamento per l'adesione a reti prioritarie sottoposta al Parlamento per approvazione tramite i messaggi ERI;
- 3) esame approfondito; e
- 4) domanda di adesione alla/e rete/i ERIC selezionate da sottoporre al Parlamento con un apposito messaggio.

Oggi l'adesione della Svizzera a una rete di infrastrutture di ricerca ERIC è di competenza del Parlamento. Nel 2013 un esame dell'Ufficio federale di giustizia (UFG) era giunto alla conclusione che l'adesione a un'organizzazione con forma giuridica ERIC non può essere decisa dal Consiglio federale perché implica il riconoscimento del diritto dell'UE (in particolare del regolamento (CE) n. 723/2009⁷) come diritto applicabile e perché la Svizzera dovrebbe quindi riconoscere la competenza della CGUE a statuire sulle controversie tra membri riguardo all'ERIC, o tra membri e l'ERIC, e su qualsiasi vertenza in cui l'UE sia parte in causa⁸. L'UFG riteneva che questo riconoscimento non rientrasse nella sfera di competenza conferita al Consiglio federale dall'articolo 31 capoverso 2 LPRI e che la procedura di adesione a un'organizzazione con forma giuridica ERIC fosse pertanto subordinata all'approvazione del Parlamento. Questa procedura era stata adottata nel quadro dell'adesione della Svizzera alla Fonte di spallazione europea, una struttura di ricerca internazionale con forma giuridica ERIC per la quale l'entità degli impegni da assumere (fr. 165,8 mio.) richiedeva – secondo gli articoli 21 capoverso 1 e 23 della legge federale del 7 ottobre 2005⁹ sulle finanze della

⁷ Cfr. nota 1

⁸ Art. 15 par. 2 del regolamento ERIC.

⁹ RS 611.0

Confederazione e l'articolo 11 dell'ordinanza federale del 5 aprile 2006¹⁰ sulle finanze della Confederazione – l'apertura di un credito d'impegno specifico e quindi, in ogni caso, l'approvazione del Parlamento.

3 Futura procedura di adesione a reti di infrastrutture di ricerca ERIC

Il nostro Collegio ritiene che l'attuale procedura di adesione alle reti di infrastrutture di ricerca ERIC sia troppo macchinosa e che non corrisponda più allo spirito della LPRI. In effetti, l'articolo 31 capoverso 1 e capoverso 2 lettera e LPRI conferisce al Consiglio federale la facoltà di aderire a organizzazioni internazionali nel campo della ricerca e dell'innovazione. Proponiamo di equiparare l'adesione a un'infrastruttura di ricerca ERIC a quella prevista per le suddette organizzazioni perché convinti che le competenze molto contenute e specifiche della CGUE giustificano il trasferimento all'Esecutivo della facoltà di decidere in merito all'eventuale adesione. La giurisdizione della CGUE è limitata alle controversie che sorgono nell'ambito di un dato ERIC. Questo non rappresenta un problema per la Svizzera per quanto riguarda la Fonte di spallazione europea, ERIC di cui è membro a pieno titolo dal 2015. La Svizzera fa inoltre parte di molte strutture di ricerca internazionali di vario tipo (p. es. CERN o ESO) da diversi decenni e non è mai stata coinvolta in una controversia. Una procedura di adesione semplificata le permetterebbe di posizionarsi più rapidamente e agilmente nel contesto di queste organizzazioni. Per tali motivi riteniamo che il riconoscimento da parte della Svizzera della giurisdizione della CGUE nel contesto dell'adesione a un ERIC abbia *de facto* un significato politico e giuridico minore. Il riconoscimento del diritto europeo come diritto applicabile è limitato all'esercizio dell'ERIC in questione.

Con l'inserimento nella LPRI di una delega di competenze al Consiglio federale, la nuova procedura di adesione sarebbe costituita dalle quattro fasi seguenti:

- 1) identificazione periodica delle reti di importanza prioritaria per la Svizzera (Roadmap per le infrastrutture di ricerca);
- 2) esame approfondito in base al catalogo di criteri del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) (allegato 3);
- 3) richiesta di finanziamento per l'adesione a reti prioritarie sottoposta al Parlamento per approvazione tramite i messaggi ERI; e
- 4) salvo eventuale esame supplementare, attuazione dell'adesione alla/e rete/i ERIC pertinente/i ad opera del Consiglio federale mediante decisioni specifiche.

3.1 Esame approfondito

In vista di un'eventuale adesione, riteniamo che le reti di infrastrutture di ricerca con forma giuridica ERIC debbano essere valutate in base a un catalogo di criteri. Questi devono permettere non soltanto di valutare le singole reti, ma anche di

¹⁰ RS 611.01

paragone tra loro e, nell'ambito dei mezzi stanziati, di dare la priorità a determinati progetti di adesione piuttosto che ad altri.

Il catalogo dei criteri di cui all'allegato 3 è stato utilizzato per selezionare le sei reti di infrastrutture di ricerca ERIC qui proposte. Ci servirà anche in futuro per valutare se aderire ad altre reti di infrastrutture di ricerca analoghe e se le partecipazioni della Svizzera saranno ancora opportune.

4 Rapporto con il programma di legislatura il piano finanziario e con le strategie del Consiglio federale

Il progetto non è annunciato nel messaggio del 29 gennaio 2020¹¹ sul programma di legislatura 2019–2023 né nel decreto federale del 21 settembre 2020¹² sul programma di legislatura 2019–2023.

Il messaggio ERI 2021–2024 aveva annunciato che nel periodo 2021–2024 la Svizzera avrebbe potuto aderire a un certo numero di reti di infrastrutture di ricerca ERIC e che il Parlamento sarebbe stato chiamato a esprimersi al riguardo nell'ambito di un messaggio separato. Con il messaggio qui presentato, diamo seguito a questo annuncio.

Il nostro Collegio attribuisce la massima importanza alla cooperazione internazionale in materia di ricerca¹³. Il potenziamento e l'espansione della cooperazione transfrontaliera aiutano la Svizzera a consolidare la propria posizione come polo scientifico altamente competitivo a livello mondiale. La strategia internazionale elaborata dall'Esecutivo nel 2018 fissa gli orientamenti determinanti sul lungo periodo. L'adesione a infrastrutture di ricerca multinazionali alle quali partecipano numerosi Paesi è una delle principali strategie del Consiglio federale per garantire un posizionamento ottimale della Svizzera a livello internazionale.

5 Procedura preliminare

Il presente messaggio non è stato oggetto di una procedura di consultazione formale secondo l'articolo 3 della legge del 18 marzo 2005¹⁴ sulla consultazione (LCo). Il progetto non è di ampia portata politica, finanziaria, economica, ecologica, sociale o culturale. Inoltre, la portata giuridica e politica delle competenze che la Svizzera intende delegare alla CGUE con l'adesione alle sei reti di infrastrutture di ricerca ERIC è molto limitata. Non vi è pertanto stato l'obbligo di indire una procedura di consultazione (art. 3 cpv. 1 lett. d LCo).

Per le parti interessate l'importanza della partecipazione svizzera alle sei reti di infrastrutture ERIC è nota fin dall'elaborazione della Roadmap svizzera per le infrastrutture di ricerca 2019¹⁵. Nel corso del 2021 la Segreteria di Stato per la

¹¹ FF 2020 1565

¹² FF 2020 7365

¹³ Strategia internazionale della Svizzera nel settore della formazione, della ricerca e dell'innovazione, gennaio 2022; www.sbf.admin.ch > Pubblicazioni e Servizi > Pubblicazioni.

¹⁴ RS 172.061

¹⁵ Capitolo 7.1 della Roadmap svizzera per le infrastrutture di ricerca 2019.

formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) ha inoltre condotto un sondaggio presso le istituzioni interessate e intrattiene con loro un dialogo regolare. I loro pareri sono stati presi in considerazione e fatti confluire nel presente messaggio.

La delega di competenze dal Parlamento al Consiglio federale qui proposta per l'adesione a una rete di infrastrutture di ricerca ERIC (art. 31 cpv. 2 lett. e^{bis} D-LPRI) riguarda esclusivamente la ripartizione delle competenze tra autorità federali (Assemblea federale/Consiglio federale), per cui anche in questo caso si può rinunciare alla consultazione (art. 3 cpv. 1 lett. b LPRI in combinato disposto con art. 3a cpv. 1 lett. a LCo).

6 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

La procedura di adesione a organizzazioni con forma giuridica ERIC è attualmente molto più facile per gli Stati membri dell'UE che per la Svizzera. Proponendo una delega di competenze al Consiglio federale per quanto riguarda l'adesione della Svizzera a infrastrutture ERIC, proponiamo di allineare le nostre procedure a quelle dei Paesi vicini.

7 Dichiarazione di adesione a infrastrutture di ricerca ERIC, diritto applicabile e foro giuridico

Dichiarazione di adesione

Per aderire a un'infrastruttura di ricerca ERIC la Svizzera deve presentare un'apposita dichiarazione al rappresentante legale dell'ERIC in questione, cioè al suo direttore, una volta soddisfatte le condizioni stabilite nello statuto dell'infrastruttura. Con tale dichiarazione, la Svizzera conferma la sua adesione all'infrastruttura.

In qualità di membro di un'infrastruttura ERIC la Svizzera ha, da un lato, il diritto di voto e quindi la possibilità di influenzarne il funzionamento. Con la suddetta dichiarazione riconosce, dall'altro lato, il diritto dell'UE relativamente al Regolamento ERIC, il diritto nazionale vigente nello Stato sede dell'infrastruttura e le sentenze della CGUE concernenti il Regolamento ERIC. Essendo simile all'adesione a un'organizzazione internazionale, la dichiarazione è paragonabile a un trattato internazionale. È pertanto soggetta alle norme di competenza nazionali applicabili a questi trattati. Le basi giuridiche a cui la dichiarazione fa riferimento sono specificate al capitolo 8.2.

Regolamento ERIC e foro giuridico competente

La competenza della CGUE è limitata alle controversie riguardanti il diritto europeo e alle questioni tecniche legate alle infrastrutture di ricerca in questione. La dichiarazione non conferisce alla CGUE la competenza di interpretare o valutare il diritto svizzero. La partecipazione alle infrastrutture di ricerca ERIC non è quindi diversa da altre partecipazioni svizzere a infrastrutture o progetti di ricerca internazionali ai quali si applica un diritto nazionale o il diritto dell'UE o in cui la

competenza di comporre le eventuali controversie è delegata a tribunali arbitrali o statali.

Vista l'importanza per il polo scientifico svizzero di una partecipazione elvetica alle reti di infrastrutture di ricerca ERIC e i vantaggi derivanti dal diritto di voto, riteniamo che l'applicabilità del diritto dell'UE e il riconoscimento della competenza della CGUE per le questioni concernenti il Regolamento ERIC e l'infrastruttura ERIC siano concessioni minori a fronte dei vantaggi menzionati.

8 **Commento ai singoli articoli**

8.1 **Commento al decreto federale che approva l'adesione della Svizzera alle sei infrastrutture di ricerca con forma giuridica ERIC BBMRI ERIC, ECRIN ERIC, EPOS ERIC, ICOS ERIC, CESSDA ERIC, DARIAH ERIC**

Il nostro Collegio propone al Parlamento di autorizzare l'adesione della Svizzera alle sei reti di infrastrutture di ricerca BBMRI ERIC, ECRIN ERIC, EPOS ERIC, ICOS ERIC, CESSDA ERIC e DARIAH ERIC in virtù dell'articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)¹⁶. Trattandosi di progetti simili all'adesione a un'organizzazione internazionale, il decreto federale sottostà a referendum facoltativo conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 2 Cost.

8.2 **Disposizioni del Regolamento ERIC menzionate nella dichiarazione di adesione**

Il presente capitolo commenta gli articoli del Regolamento ERIC a cui fa riferimento la dichiarazione che la Svizzera intende firmare per aderire alle sei infrastrutture di ricerca ERIC. La dichiarazione è redatta nella forma prescritta dalla Commissione europea (*template*)¹⁷.

Art. 5 par. 1 lett. d del Regolamento ERIC (Domanda di costituzione di un ERIC)

(1) I soggetti che chiedono di costituire un ERIC (di seguito denominati «richiedenti») presentano una domanda alla Commissione. La domanda è presentata per iscritto in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione e contiene gli elementi seguenti:

- (d) una dichiarazione dello Stato membro ospitante in cui esso riconosca l'ERIC in quanto organismo internazionale ai sensi dell'articolo 143 lettera

¹⁶ RS 101

¹⁷ Template for the recognition of legal personality and capacity of an ERIC and for providing equivalent treatment of an ERIC as an international body or international organization with respect to relief from VAT and excise duties, and exemption of the procurement Directive by associated countries and third countries other than associated countries applying for setting up or for membership in a European Research Infrastructure Consortium (ERIC).

g e dell'articolo 151 paragrafo 1 lettera b della direttiva 2006/112/CE¹⁸ e in quanto organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1 lettera b della direttiva 2008/118/CE¹⁹. I limiti e le condizioni di esenzione previsti da tali disposizioni sono fissati in un accordo tra i membri dell'ERIC.

Commento: la domanda di costituzione di un ERIC è l'ultima fase di un processo in cui i membri concordano di costituire e gestire una nuova infrastruttura di ricerca europea. Dopo che la partecipazione a un'infrastruttura di ricerca ERIC è stata decisa a livello nazionale, i futuri membri presentano alla Commissione europea, per esame, la domanda di costituzione e la proposta di statuto dell'ERIC.

La lettera d concerne il riconoscimento dell'infrastruttura di ricerca come organismo internazionale per quanto riguarda gli aspetti fiscali e gli appalti pubblici. Lo statuto comporta principalmente un'esenzione dall'IVA e un disciplinamento speciale in materia di appalti pubblici (cfr. commento all'art. 7 par. 3 Regolamento ERIC). La dichiarazione fa riferimento alle versioni delle direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE adottate al momento dell'adesione della Svizzera al rispettivo ERIC.

Art. 7 del Regolamento ERIC (Status di un ERIC)

(1) Un ERIC è dotato di personalità giuridica a partire dalla data di entrata in vigore della decisione di costituzione dell'ERIC.

(2) In ciascuno Stato membro un ERIC ha la massima capacità giuridica accordata alle persone giuridiche in forza del diritto di detto Stato membro. In particolare, esso può acquisire, possedere e alienare beni mobili, immobili e proprietà intellettuali, stipulare contratti e stare in giudizio.

(3) Un ERIC è un'organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 15 lettera c della direttiva 2004/18/CE²⁰.

Commento: la personalità giuridica e la piena capacità giuridica sono gli elementi fondamentali di ogni entità giuridica.

L'articolo 7 paragrafo 3 stabilisce che un ERIC è un'organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 15 lettera c della direttiva 2004/18/CE. Quest'ultima è stata sostituita dalla direttiva 2014/24/UE²¹, che all'articolo 9 paragrafo 1 lettera b riprende il contenuto della disposizione citata e stabilisce che un ERIC non è tenuto a osservare le norme nazionali che disciplinano gli appalti pubblici. La dichiarazione fa quindi riferimento alla versione della direttiva 2014/24/UE in vigore al momento dell'adesione della Svizzera al rispettivo ERIC.

¹⁸ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

¹⁹ Direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.

²⁰ Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

²¹ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65.

Un ERIC può stabilire disposizioni proprie nella misura in cui dispone di un proprio quadro giuridico che corrisponda agli standard e alle pratiche internazionali. Un ERIC ha quindi la facoltà di definire nel suo statuto una propria politica in materia di appalti pubblici basata sui principi di trasparenza, di non discriminazione e di concorrenza.

Questo punto assumerebbe una certa importanza per la Svizzera soltanto se decidesse di ospitare la sede di un ERIC, ipotesi per il momento scartata dal nostro Collegio e non contemplata dal disegno di modifica della LPRI. Il diritto svizzero coincide a questo proposito con le disposizioni del Regolamento ERIC, anche perché gli appalti pubblici effettuati in conformità alle particolari procedure di un'organizzazione internazionale non sono soggetti alla legge federale del 21 giugno 2019²² sugli appalti pubblici (art. 10 cpv. 1 lett. h n. 3 di tale legge).

Per la Svizzera il fatto che le infrastrutture di ricerca con forma giuridica ERIC siano esentate dall'imposta sul valore aggiunto presenta il vantaggio che i fondi per la ricerca svizzeri vanno interamente a beneficio della ricerca anche nel caso di infrastrutture di ricerca ubicate in altri Stati, senza che una loro parte confluisca in sistemi IVA esteri.

A differenza degli altri cinque ERIC, lo statuto dell'ERIC EPOS esenta dall'IVA non soltanto l'ERIC stesso, ma anche i suoi membri (art. 17 par. 1 statuto EPOS ERIC). Se la Svizzera vi aderisse, anche i centri di ricerca universitari svizzeri sarebbero esentati dall'IVA a norma dell'articolo 4 lettera c LPRI nel contesto della loro cooperazione con questa infrastruttura di ricerca. L'esenzione interesserebbe in particolare le università cantonali e le scuole universitarie professionali, a condizione che siano accreditate secondo la legge federale del 30 settembre 2011²³ sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU).

Art. 15 del Regolamento ERIC (Legge applicabile e foro competente)

- (1) La costituzione e l'esercizio di un ERIC sono disciplinati:
 - a) dal diritto comunitario, in particolare dal presente regolamento, e dalle decisioni di cui all'articolo 6 paragrafo 1 lettera a, e all'articolo 11 paragrafo 1;
 - b) dalla legge dello Stato in cui l'ERIC ha la sua sede legale per le questioni che non sono disciplinate dagli atti di cui alla lettera a, o che lo sono soltanto parzialmente;
 - c) dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.
- (2) La CGUE è competente a statuire sulle controversie tra i membri riguardo all'ERIC o tra questi e l'ERIC, nonché in ordine a qualsiasi vertenza in cui la Comunità sia parte in causa.
- (3) Alle vertenze tra l'ERIC e i terzi si applica la normativa comunitaria sul foro competente. Nei casi non coperti da tale normativa, il foro competente a dirimere la vertenza in causa è determinato secondo la legge dello Stato nel quale l'ERIC ha sede legale.

²² RS 172.056.1

²³ RS 414.20

Commento: l'articolo 15 si concentra sulla costituzione e sull'esercizio di un ERIC, disciplinati dal Regolamento ERIC, dalla legge dello Stato in cui ha sede l'ERIC e dallo statuto. Per quanto riguarda la sicurezza sociale, il diritto applicabile è determinato dai regolamenti UE relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. L'Accordo sulla libera circolazione delle persone con l'UE²⁴ disciplina l'applicazione degli atti normativi dell'UE ai quali viene fatto riferimento nel suo allegato II. I contratti di lavoro individuali conclusi nell'ambito di un ERIC sono disciplinati come tutti gli altri contratti, per cui è possibile specificarvi il diritto nazionale che trova applicazione.

Le decisioni della Commissione europea di cui all'articolo 15 paragrafo 1 lettera a riguardano la costituzione di un ERIC una volta accertato il rispetto del Regolamento ERIC (art. 6 par. 1 lett. a) e l'approvazione di modifiche dello statuto da parte della Commissione europea (art. 11 par. 1).

Per i commenti all'articolo 15 paragrafo 2 rimandiamo al capitolo 7 («Dichiarazione di adesione a infrastrutture di ricerca ERIC, diritto applicabile e foro giuridico»).

9 Disegno di modifica della LPRI

9.1 Regolamentazione proposta

Art. 31 cpv. 2 lett. e^{bis}

In virtù della LPRI, il Consiglio federale ha la competenza di concludere trattati sulla cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell'innovazione (art. 31 cpv. 1 LPRI). L'obiettivo è facilitare e concretizzare la cooperazione scientifica della Svizzera a livello internazionale nonché la conclusione degli accordi corrispondenti. All'articolo 31 capoverso 2 LPRI sono elencate le tipologie di accordi che rientrano nella suddetta competenza governativa di concludere trattati. Visto l'articolo 15 del Regolamento ERIC (legge applicabile e foro competente, cfr. n. 7), l'elenco non comprende gli accordi di adesione a reti di infrastrutture di ricerca ERIC. Per consentire al Consiglio federale di firmare le dichiarazioni di adesione a singole infrastrutture ERIC ubicate all'estero, il presente progetto prevede di integrare l'articolo 31 capoverso 2 con una lettera e^{bis} che deleghi al Consiglio federale la competenza di decidere in merito all'adesione della Svizzera alle reti di infrastrutture di ricerca ERIC e di riconoscerne il quadro giuridico.

Tale competenza si riferisce all'attuale Regolamento ERIC come riportato nell'allegato 1 di questo messaggio. Si tratta di un riferimento statico che esclude il recepimento dinamico di eventuali adeguamenti. Se l'UE dovesse modificare il Regolamento ERIC, la disposizione sulla delega andrebbe adeguata e sottoposta al Parlamento per approvazione. Alla luce del nuovo regolamento spetterebbe infatti al potere legislativo decidere se lasciare o togliere al Consiglio federale la competenza di aderire a questo tipo di infrastrutture.

²⁴ Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, RS 0.142.112.681 (allegato II, sezione A).

9.2 Attuazione

Questa nuova disposizione sarà attuata secondo la procedura descritta al capitolo 3. Il Parlamento continuerà a essere consultato sui futuri progetti di adesione a infrastrutture ERIC nel quadro del messaggio ERI. Con il messaggio ERI potrà inoltre prendere atto dei risultati degli esami basati sui criteri del DEFR. Salvo esami supplementari, il Consiglio federale avvierà successivamente la procedura di adesione.

10 Ripercussioni

10.1 Ripercussioni per la Confederazione

Con l'adozione del messaggio ERI 2021–2024 il Parlamento ha approvato i crediti per la cooperazione internazionale in materia di ricerca e innovazione negli anni 2021–2024²⁵. I fondi per il finanziamento delle partecipazioni a diversi ERIC sono quindi stati stanziati a prescindere dal fatto che la Svizzera vi partecipi con status di osservatore o di membro. I contributi dei membri sono compresi in una fascia tra i 50 000 e i 150 000 franchi all'anno. La partecipazione come membro ai sei ERIC descritti in precedenza e come osservatore ad altri due ERIC genera per la Confederazione costi annuali di circa 0,66 milioni di franchi, sotto forma di contributi annuali. I contributi dei membri sono vincolati.

La gestione della partecipazione svizzera a queste reti di infrastrutture e la rappresentanza a livello ministeriale incombono alla SEFRI, unitamente ai lavori preliminari in vista dell'adesione e al supporto da prestare agli «snodi» svizzeri. Con il presente messaggio viene proposta l'adesione a sei reti di infrastrutture di ricerca. La Svizzera mantiene lo status di Paese osservatore in altre due reti e approfondisce la partecipazione alle rimanenti tre reti identificate nel messaggio ERI 2021–2024. Si dovrà inoltre procedere ad accertamenti preliminari in vista una partecipazione della Svizzera ad altre reti, possibilità che verrà esaminata nel messaggio ERI 2025–2028. I nuovi compiti permanenti derivanti dall'approfondimento della partecipazione svizzera alle reti internazionali di infrastrutture di ricerca genereranno per la SEFRI, a partire dal 2023, un carico di lavoro supplementare, stimato a un totale di quattro equivalenti a tempo pieno. Dal 2023 il budget globale del DEFR (SEFRI) sarà aumentato fino a tre posti a tempo pieno per completare il finanziamento del personale supplementare necessario.

L'adesione della Svizzera in qualità di membro degli ERIC comporterà un calo delle entrate IVA, dato che queste infrastrutture ne sono esentate. Per mancanza di dati non è possibile stimare a quanto ammonterà la diminuzione.

²⁵ FF 2020 7529

10.2 Altre ripercussioni

Non sono previste altre ripercussioni, in particolare per l'economia, la società, l'ambiente, i Cantoni, i Comuni, le città, gli agglomerati e le regioni di montagna; le relative implicazioni non sono pertanto state approfondite.

11 Aspetti legali

11.1 Costituzionalità

Per aderire a una rete di infrastrutture di ricerca con forma giuridica ERIC la Svizzera deve presentare una dichiarazione unilaterale alla direzione di tale rete.

Visti gli effetti giuridici di questo atto unilaterale, fanno stato le norme nazionali sulla competenza di concludere trattati internazionali. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., i trattati internazionali sono approvati dall'Assemblea federale, a meno che, sulla base di una legge o di un trattato internazionale, la conclusione sia di competenza del Consiglio federale (art. 24 cpv. 2 della legge del 13 dicembre 2002²⁶ sul Parlamento e art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 1997²⁷ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione).

In virtù dell'articolo 31 capoversi 1 e 2 LPRI, il Consiglio federale può concludere trattati internazionali sulla cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell'innovazione. Tale competenza non riguarda però l'adesione a reti internazionali di infrastrutture di ricerca con forma giuridica ERIC.

La partecipazione della Svizzera alle sei reti di infrastrutture di ricerca ERIC va quindi sottoposta al Parlamento per approvazione.

Il nuovo articolo 31 capoverso 2 lettera e^{bis} D-LPRI integra la competenza del Consiglio federale di concludere trattati internazionali nel settore della ricerca e dell'innovazione. In futuro l'Esecutivo avrebbe quindi la facoltà di decidere autonomamente se aderire a un'infrastruttura di ricerca ERIC. L'emanazione della disposizione si basa sull'articolo 64 capoverso 1 Cost., che conferisce alla Confederazione la competenza legislativa nel campo della promozione della ricerca e dell'innovazione.

11.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La Svizzera non ha assunto impegni internazionali contrari alla sua adesione alle sei reti di infrastrutture di ricerca ERIC.

²⁶ RS 171.10

²⁷ RS 172.010

11.3 Forma dell'atto

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 2 Cost., i trattati internazionali che prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale sottostanno a referendum facoltativo. Per «organizzazione internazionale» si intende un soggetto giuridico di diritto internazionale istituito attraverso un trattato multilaterale che comprende Stati o altri soggetti di diritto internazionale, che ha una propria personalità di diritto internazionale e che dispone di propri organi, a loro volta dotati di poteri decisionali.

Come menzionato al capitolo 11.1, la dichiarazione unilaterale della Svizzera all'attenzione della rispettiva infrastruttura di ricerca ERIC è retta dalle norme nazionali sulla competenza di concludere trattati internazionali, visti gli effetti giuridici ad essa associati. La dichiarazione di adesione va dunque considerata un trattato di diritto internazionale.

Secondo il Regolamento ERIC, le infrastrutture di ricerca in questione ottengono lo status di organizzazione internazionale per quanto riguarda gli aspetti fiscali e gli appalti pubblici (cfr. n. 8.2).

Di conseguenza, il disegno di decreto federale sulle adesioni previste (disegno A) dovrà essere sottoposto a referendum facoltativo. Il disegno di modifica della LPRI (disegno B) contiene importanti norme di diritto che secondo l'articolo 164 capoverso 1 Cost. devono essere emanate sotto forma di legge federale. La competenza dell'Assemblea federale di emanare una tale legge è sancita dall'articolo 163 capoverso 1 Cost. L'atto stesso sottostà a referendum facoltativo.

11.4 Subordinazione al freno delle spese

Nell'ambito del messaggio ERI 2021–2024 il decreto federale sui crediti per la cooperazione internazionale in materia di ricerca e innovazione negli anni 2021–2024 (credito d'impegno) è stato assoggettato al freno all'indebitamento. L'adesione della Svizzera a sei ERIC e il mantenimento dello status di osservatore in altri due non comporteranno a partire dal 2023 spese ricorrenti superiori a 2 milioni di franchi.

12 Abbreviazioni

ACTRIS	Aerosols, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure
BBMRI ERIC	Biobanking and BioMolecular Resources Research Infrastructure
CERN	Organizzazione europea per la ricerca nucleare
CESSDA ERIC	Consortium of European Social Science Data Archives
CGUE	Corte di giustizia dell'Unione europea
Cost.	Costituzione federale della Confederazione Svizzera
DARIAH ERIC	Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities
DaSCH	Data and Service Center for the Humanities
DEFER	Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca
ECCSEL ERIC	European Carbon Dioxide Capture and Storage Laboratory Infrastructure
ECRIN ERIC	European Clinical Research Infrastructure Network
EIROforum	European Intergovernmental Research Organisation forum
ELI ERIC	Extreme Light Infrastructure ERIC
ELIXIR	European Life Science Infrastructure for Biological Information
eLTER	European Long-Term Ecosystem, critical zone and socio-ecological Research Infrastructure
EMBL	European Molecular Biology Laboratory
EPOS ERIC	European Plate Observing System
ERIC	European Research Infrastructure Consortium
ESA	European Space Agency
ESO	European Southern Observatory
ESRF	European Synchrotron Radiation Facility
ESSurvey ERIC	European Social Survey
European XFEL	European X-Ray Free-Electron Laser Facility
FORS	Centre de compétences suisse en sciences sociales
ICOS ERIC	Integrated Carbon Observation System
IVA	Imposta sul valore aggiunto

LCo	Legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione
LPRI	Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione
LPSU	Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero
Messaggio ERI	Messaggio sulla promozione dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2021–2024
PFZ	Politecnico federale di Zurigo
SBP	Swiss Biobanking Platform
SCTO	Swiss Clinical Trial Organisation
SEFRI	Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione
SHARE ERIC	Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe
SSS	Servizio Sismologico Svizzero
UE	Unione europea
UFG	Ufficio federale di giustizia

Allegati

1 Regolamento ERIC

2 Statuti dei sei ERIC

3 Catalogo di criteri per l'esame approfondito di un'adesione

4 Dichiarazioni di adesione ai sei ERIC (*disegni*)

Allegato 1
Regolamento ERIC

Allegato 2

Statuti dei sei ERIC

Allegato 3

Catalogo di criteri per l'esame approfondito di un'adesione

Secondo il catalogo sottostante, l'adesione a un ERIC è subordinata all'adempimento di quattro criteri specifici. Se questi sono soddisfatti, quattro criteri supplementari permettono di assegnare un punteggio ai consorzi in questione e di metterli così in ordine di priorità.

I. Criteri obbligatori	
Criterio	Precisazione
I.1 La rete internazionale di infrastrutture di ricerca è costituita ed è organizzata o il consorzio della rete di infrastrutture di ricerca è già costituito ma prevede di organizzarsi nella forma giuridica di ERIC.	La rete di infrastrutture di ricerca ha già adottato la forma giuridica ERIC. Nel caso specifico di una partecipazione svizzera come membro fondatore: la rete di infrastrutture di ricerca è costituita da un consorzio già esistente e la fase II di realizzazione dell'ERIC è prevista entro i 12 mesi successivi.
I.2 È stato designato uno «snodo» nazionale e la comunità di ricerca svizzera interessata è sufficientemente organizzata.	A livello nazionale i ricercatori svizzeri che intendono partecipare a un ERIC sono organizzati sotto forma di consorzio con uno «snodo» centrale che ne assume il coordinamento. Sono coinvolti ricercatori di diversi centri di ricerca ²⁸ .
I.3 Il finanziamento a medio termine dello «snodo» svizzero e dell'infrastruttura in Svizzera è garantito dai centri di ricerca coinvolti.	Il finanziamento delle infrastrutture menzionate al punto I.2 è garantito a medio termine, di regola per la durata minima di partecipazione come membro prevista dallo statuto e almeno per la durata del periodo ERI corrente (p. es. con l'attuale «letter of support») oppure è chiaramente definito come sarà garantito per il periodo in questione.

²⁸ Nel presente documento il termine «centri di ricerca» è usato come iperonimo per i centri di ricerca universitari di cui all'art. 4 lett. c LPRI, i centri di ricerca extrauniversitari che non perseguono scopi di lucro (art. 5 LPRI) e i centri di ricerca dell'Amministrazione federale.

I.4	In caso di adesione gli interessi della Svizzera sono sufficientemente protetti.	La partecipazione all'ERIC è prevista nella pianificazione strategica dei centri di ricerca coinvolti.
		La verifica giuridica dello statuto e dei possibili strumenti di adesione da parte dell'Amministrazione federale non ha rilevato problemi (p. es. per quanto concerne la procedura di ritiro).

II. Criteri di priorità

Criterio	Precisazione
II.1	<p>Le attività dell'ERIC possono essere svolte soltanto nell'ambito di una cooperazione internazionale e non possono essere gestite in modo adeguato attraverso cooperazioni nazionali.</p> <p>In questo settore molti progetti di ricerca sono svolti in consorzi piuttosto grandi/con un approccio multicentrico.</p> <p>I progetti di ricerca in questo settore beneficiano ampiamente dell'accesso internazionale a infrastrutture, dati o competenze.</p> <p>In questo settore è importante definire e instaurare standard internazionali.</p> <p>All'ERIC partecipano anche molti altri Paesi che propongono partner interessanti in questo campo di ricerca.</p> <p>Nella Roadmap per le infrastrutture di ricerca il Fondo Nazionale Svizzero ha assegnato a questa rete di infrastrutture di ricerca un'alta importanza per la comunità scientifica svizzera.</p>
II.2	<p>L'ERIC è attivo in un settore per il quale la Svizzera nutre un interesse nazionale comprovato.</p> <p>L'ERIC completa o si riallaccia alle attività di ricerca e innovazione svizzere correnti, ad esempio ai partenariati con l'UE o alla ricerca condotta dall'Amministrazione federale.</p> <p>L'ERIC rafforza le strategie della politica svizzera di ricerca e</p>

- innovazione (p. es. rafforzando l'intera catena del valore dalla ricerca di base all'innovazione basata sulla scienza in un settore specialistico di grande rilievo).
- Nel suo campo l'ERIC è ben radicato in Svizzera, ad esempio nel quadro di una tabella di marcia disciplinare.
- II.3 L'ERIC è un buon complemento ad altre reti internazionali di infrastrutture ricerca a cui la Svizzera partecipa. L'ERIC persegue obiettivi che non sono perseguiti o svolge attività che non sono svolte da altre reti internazionali di infrastrutture di ricerca con partecipazione svizzera.
- II.4 Le attività della rete di infrastrutture di ricerca giustificano un impegno da parte della Confederazione. La piena adesione all'ERIC offre vantaggi tangibili rispetto ad altre forme di partecipazione.
- Gli attuali membri dell'ERIC fanno valere i loro interessi a livello ministeriale e non attraverso una «representing entity» al di fuori dei ministeri.

Allegato 4

Dichiarazioni di adesione ai sei ERIC (*disegni*)